



Ordinanza n. 86 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Giuliano Amato
decisione del 7 aprile 2020, deposito del 7 maggio 2020

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n.3 del 2019

parole chiave:

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE – LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO
PARLAMENTARE – ATTO DI PROCLAMAZIONE A SENATORE

oggetto del conflitto:

- Proclamazione a senatrice, nella seduta n. 140 del 31 luglio 2019, da parte dell'Assemblea del Senato della Repubblica della XVIII legislatura, di Emma Pavanelli, candidata nella lista MoVimento 5 Stelle nella Regione Umbria, con l'assegnazione del seggio non attribuito nella Regione Siciliana a causa dell'incapienza dei candidati della lista M5S

parametri del conflitto:

- violazione degli artt. 3, 24, 48, 51, 57, 66, 72 e 117, primo comma, della [Costituzione](#);
- violazione dell'art. 6 della [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali \(CEDU\)](#), e dell'art. 3 del [Protocollo addizionale alla CEDU](#)

dispositivo:

inammissibile

Dopo aver riconosciuto per la prima volta, con l'[ordinanza n. 17 del 2019](#), la legittimazione del singolo parlamentare a promuovere un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato – pur soltanto in linea di principio e ritenendo, già in fase di prima deliberazione, che il ricorso presentato nel caso di specie fosse inammissibile – la Corte si è trovata in più occasioni a dover decidere altri conflitti dello stesso tipo, peraltro sempre pervenendo ad una dichiarazione di inammissibilità, avendo escluso che ricorressero quei casi di «sostanziale negazione» o «evidente menomazione» della funzione costituzionalmente attribuita al parlamentare che, secondo quanto era stato precisato in tale prima pronuncia, solo consentono di dolersene dinanzi il giudice dei conflitti.

Con l'ordinanza n. 86 del 2020, la Corte si è trovata a decidere un nuovo conflitto promosso da un singolo parlamentare, che si differenziava sotto il profilo oggettivo da quelli già

esaminati. Se, infatti, in precedenza oggetti del conflitto erano stati l'*iter* di formazione della legge di bilancio (ordinanze nn. 17 del 2019 e [60 del 2020](#)) e una legge di conversione di decreto-legge (ordinanze nn. [274](#) e [275 del 2019](#)), stavolta ad essere censurati dal senatore ricorrente erano **Patto di proclamazione a senatrice** di una candidata nella lista MoVimento 5 Stelle (M5S) nella Regione Umbria, deliberato dall'Assemblea del Senato della Repubblica, e alcune altre deliberazioni dello stesso Senato e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari della Camera alta, indicate come suoi «atti antecedenti e/o presupposti». La vicenda da cui traeva origine il ricorso consisteva nella **mancata assegnazione nella Regione Siciliana di un seggio al Senato e nella sua assegnazione nella Regione Umbria**: tale effetto era stato prodotto dall'esaurimento dei candidati presenti nelle liste del M5S della Regione Siciliana – a causa di quella che il ricorrente considerava una «libera ed esclusiva scelta di abusare della facoltà di pluricandidature nel numero massimo consentito dalla [legge n. 165/2017](#) nelle liste dei collegi plurinominali» – e dalla contestuale elezione di tutti i candidati del M5S nei collegi uninominali della medesima Regione. Il ricorrente, eletto nella lista presentata dal M5S in una circoscrizione diversa da quelle già menzionate e passato a far parte del Gruppo Misto del Senato dopo essere stato membro del gruppo parlamentare del M5S, lamentava una supposta incostituzionalità della procedura seguita per l'adozione delle deliberazioni parlamentari impugnate, che a suo avviso sarebbero state poste in essere in violazione dei «presidi apprestati dalla Costituzione», dai regolamenti parlamentari e dalla legge, a tutela dell'indipendenza del mandato parlamentare, oltre che dell'imparzialità e della correttezza delle operazioni elettorali successive allo scrutinio: più specificamente, riteneva che si fosse verificata una illegittima «**ingerenza del Senato nelle operazioni elettorali di competenza degli organi ad esclusiva composizione magistratuale**», che si sarebbe concretizzata nel «mette[re] per la prima volta nelle mani degli eletti i conteggi che legittimano le loro stesse elezioni (e non già il giudizio *ex post* sulla relativa convalida)». Di qui il conflitto sollevato nei confronti del Senato della Repubblica e della candidata proclamata senatrice in seguito alla vicenda descritta, per l'asserita lesione delle prerogative costituzionali dello stesso ricorrente, in violazione dei plurimi parametri invocati. In definitiva, secondo quanto si argomentava nel ricorso, la menomazione sarebbe stata da imputarsi a un cattivo uso del potere di autodichia *ex art. 66 Cost.*, dal quale sarebbe derivata «una proclamazione della titolarità originaria del seggio, [...] avvenuta direttamente da parte d'organi di composizione politica, senza un'adeguata istruttoria tecnica, in violazione della riserva di legge [degli articoli] 48 e 51 Cost. e con una falsa applicazione della normativa vigente per la Camera dei deputati».

Tuttavia, nonostante la diversità riscontrabile sotto il profilo oggettivo, anche in questo caso, come nelle precedenti occasioni sopra ricordate, il conflitto si è concluso con una decisione di (immediata) inammissibilità. La Corte, dopo aver sinteticamente ricordato i principi affermati nell'ordinanza n. 17 del 2019, e in particolare che in quest'ultima decisione la legittimazione del singolo parlamentare è stata riconosciuta a tutela delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 67, 68, 69, 71, primo comma, e 72 Cost., osserva che «nessuna delle anzidette attribuzioni costituzionali viene in rilievo nel caso di specie, né è sufficiente a fondare la legittimazione del ricorrente la rivendicazione di un generico interesse del singolo parlamentare alla legittimità del procedimento di assegnazione del seggio rimasto vacante»; notando ancora che «per contro il senatore ricorrente si duole della menomazione di attribuzioni che – per sua stessa affermazione – dovrebbero competere a un organo terzo (l'Ufficio elettorale regionale o quello centrale), in luogo del quale lo stesso

ricorrente non è legittimato a far valere la denunciata lesione delle attribuzioni». La dichiarazione di inammissibilità viene fondata su tali rilievi e su quello ulteriore per cui, in ogni caso, le censure mosse dal ricorrente attengono a «violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera», che «non possono trovare ingresso nei giudizi per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato», come era già stato precisato nella menzionata ordinanza n. 17 del 2019, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza della stessa Corte.

Pietro Masala